



Regione Autonoma della Sardegna  
CO.RA.N.

-----  
Comitato per la Rappresentanza Negoziante

ACCORDO  
SULLE PROGRESSIONI PROFESSIONALI  
ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA O AREA

20 giugno 2005

Contratto Collettivo Regionale di Lavoro  
Personale dipendente dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali

***Progressioni professionali all'interno della categoria o area***

A seguito del parere favorevole espresso in data 23 maggio 2005 dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 23/1 in ordine al testo dell'accordo relativo alle progressioni professionali all'interno della categoria o area, nonché della certificazione della Corte dei Conti sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria espressa con propria deliberazione del 16 giugno 2005 in corso di deposito, il giorno 20 giugno 2005 alle ore 16.00 ha avuto luogo l'incontro tra:



**il CO.RA.N.:**

nella persona del Presidente:

Prof. Avv. Pier Giorgio Corrias

Avv. Luca De Angelis

Avv. Francesco Marinaro


**Organizzazioni e Confederazioni Sindacali**

CGIL Regionale

CGIL-F.P. Regionale

FPS-CISL Regionale

FPS-SINDER-CISL Regionale

UIL-FPL

UIL-FPL Dip. Reg.

SADIRS-UGL

UGL-Confederazione

CONFISAL

SILDIR-CONFISAL

SAF

FEDRO


Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo relativo alle progressioni professionali all'interno della categoria o area.



Regione Autonoma della Sardegna  
CO.RA.N.

Comitato per la Rappresentanza Negoziale

ACCORDO SULLE PROGRESSIONI PROFESSIONALI  
ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA O AREA

1. Premesso che l'obiettivo generale delle progressioni professionali nel sistema di classificazione del personale regionale e degli enti strumentali è quello di perseguire le finalità di miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e della gestione del personale nonché del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

Premesso altresì che è emersa la temporanea e sostanziale impossibilità di integrale applicazione delle disposizioni contrattuali di cui all'art. 69 CCRL 15 maggio 2001 e all'art. 9 CCRL 28 dicembre 2002 con specifico riferimento al sistema di valutazione del personale, le parti, pur confermando quanto già pattuito in tali contratti collettivi, concordano sull'opportunità di dare avvio alle progressioni orizzontali in via transitoria ed eccezionale secondo le modalità di cui al presente accordo, intendendosi in tal modo conclusa ed esaurita ogni pendenza e/o "coda contrattuale" riferite ad ogni possibile istituto di cui ai CCRL 15 maggio 2001 e 28 dicembre 2002.

2. Poiché le progressioni professionali di cui al presente accordo si riferiscono al quadriennio 1998/2001 e assorbono anche quelle relative al quadriennio 2002/2005, conseguentemente non verranno effettuate ulteriori progressioni professionali con riferimento alla contrattazione collettiva concernente il biennio 2004/2005, le parti determinano, con le modalità di cui appresso, il contingente dei dipendenti che potrà passare ad un livello retributivo immediatamente superiore a quello di appartenenza, nel 100% del personale avente titolo.

3. A) Le progressioni professionali si effettuano nei seguenti ambiti di riferimento:

- Amministrazione Regionale e Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- Enti strumentali regionali di cui all'art. 2 del CCRL 15.05.01.

B) Il presente accordo si applica al personale degli Istituti autonomi case popolari che non ha usufruito di progressione professionale nel comparto contrattuale di provenienza nell'arco temporale 1998-2001 o che ha subito, in fase di passaggio nei ruoli regionali, la perdita degli effetti giuridici ed economici di progressioni professionali.

4. Le progressioni dal livello economico di appartenenza a quello superiore nell'ambito della categoria o area avvengono mediante selezione sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- a) Titolo di studio;
- b) Anzianità di servizio riconosciuta ai fini giuridici ed economici per un massimo di 20 anni;

FEDRO  
*[Signature]*

SAF  
*[Signature]*

SILDIR/CONESAL  
*[Signature]*

SADIRS/UGL  
*[Signature]*

UIL  
*[Signature]*

CISL  
*[Signature]*

CGIL  
*[Signature]*

CORAN  
*[Signature]*



Regione Autonoma della Sardegna  
CO.RA.N.

- c) Idoneità in concorsi pubblici in qualifiche omogenee o superiori all'attività svolta;

I titoli di cui sopra sono valutabili in quanto posseduti alle date di cui al successivo punto 8.

5. I criteri di cui al punto 4 vengono ulteriormente specificati mediante l'attribuzione di un peso differente a ciascuno di essi al variare della categoria di riferimento come segue:

CATEGORIA A-B-C; AREE A-B

- Anzianità di servizio massimo 65 punti: (3,25 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi);
- Titolo di studio massimo 30 punti: (Laurea 30 punti; Diploma di scuola media superiore 25 punti; Diploma di scuola media inferiore 10 punti);
- Idoneità in concorsi pubblici di cui alla lettera c) 5 punti.

CATEGORIA D; AREA C

- Anzianità di servizio massimo 50 punti: (2,5 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi);
- Titolo di studio massimo 45 punti: (Master post laurea - annuale o biennale - 45 punti; Laurea specialistica 40 punti; Laurea generica 35 punti; Diploma di scuola media superiore 20 punti);
- Idoneità in concorsi pubblici di cui alla lettera c) 5 punti.

6. Le valutazioni vengono effettuate nell'ambito di diverse procedure di selezione riguardanti l'Amministrazione regionale, il Corpo Forestale nonché quelle relative ad ogni singolo Ente strumentale.

7. La Direzione Generale di Organizzazione e Metodo e del Personale, nonché i Servizi del Personale di ogni singolo ente strumentale procedono a dare attuazione a quanto disposto dal presente accordo entro 70 giorni. I dipendenti interessati alla progressione presentano entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo la documentazione utile ai fini della valutazione dei criteri di cui al precedente punto 4, nel caso in cui non fosse già in possesso dell'Amministrazione.

8. Sono ammessi a partecipare alla presente progressione professionale i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale e degli enti di seguito specificati:

- a) i dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 2000 ed in possesso di una anzianità di servizio effettiva ovvero riconosciuta ai fini giuridici ed economici nel livello economico in godimento non inferiore a 2 anni alla medesima data;
- b) i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2003 in possesso di un'anzianità di servizio effettiva ovvero riconosciuta ai fini giuridici ed economici nel livello economico in godimento non inferiore a 2 anni alla medesima data.

FEDRO  
*[Signature]*

SAF

SINDIR/CONF/SAL  
*[Signature]*

SADIRS/UGL

*[Signature]*

UIL

CISL

*[Signature]*

CGIL

*[Signature]*

CORAN

*[Signature]*



Regione Autonoma della Sardegna  
CO.RA.N.

L'anzianità di servizio maturata nelle ex qualifiche funzionali di appartenenza è equiparata a quella del livello retributivo delle categorie.  
In relazione a quanto sopra verranno definite due distinte graduatorie per i dipendenti di cui alle precedenti lettere a) e b).

9. Gli inquadramenti a regime nei nuovi livelli economici avranno decorrenza 1° gennaio 2005. L'anzianità ai fini giuridici, per ciò che riguarda le progressioni di carriera anche presso altre amministrazioni, per i dipendenti di cui alla lettera a) del precedente punto 8 è stabilita all'1.1.2000 e per i dipendenti di cui alla lettera b) al 31.12.2003.

10. Non partecipa alle progressioni professionali, il personale che nel biennio precedente alla data della selezione, sia stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla multa per un importo non superiore alle 4 ore di retribuzione, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato E del CCRL del 15 maggio 2001, e secondo le procedure in esso previste.

11. Le parti concordano che, per effetto della progressione professionale di cui al presente accordo, i dipendenti di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 8 sono inquadrati nel livello economico superiore a quello di appartenenza, con decorrenza, ai fini economici, 1.1.2005. I differenziali economici tra i diversi livelli di cui al CCRL del 28 dicembre 2002, sono di seguito indicati:

Tabella n. 1 - Dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali

Cat./livelli	
da A1 a A2	56,40
da B1 a B2	56,78
da B2 a B3	103,61
da B3 a B4	78,40
da C1 a C2	69,59
da C2 a C3	128,95
da D1 a D2	75,75
da D2 a D3	244,93
da D3 a D4	135,05

FEDRO  
SAF

SILDIR/CONFISAL

SADIRS/UGL

UIL

CISL

CGIL

CORAN

Alceni  
Di Ari  
Francis Marinero



Regione Autonoma della Sardegna  
CO.RA.N.

Tabella n. 2 - Dipendenti del Corpo forestale e vigilanza ambientale

Aree/livelli	
da A1 a A2	35,57
da A2 a A3	82,01
da B1 a B2	20,11
da B2 a B3	128,37
da C1 a C2	115,00
da C2 a C3	244,05
da C3 a C4	135,05

12. Le procedure, i criteri e le graduatorie per la progressione professionale realizzati nel presente accordo si esauriscono con esso e pertanto non saranno riproponibili né riutilizzabili.

13. Dall'entrata in vigore del presente accordo le maggiorazioni retributive verranno calcolate sui nuovi importi di cui al precedente punto 11, e nessun arretrato è dovuto per quanto maturato prima dell'entrata in vigore dello stesso.

Per quanto attiene alla maggiorazione relativa alla prestazione di lavoro straordinario, la maggiore spesa derivante dall'aumento del compenso orario verrà compensata con una corrispondente diminuzione del monte ore complessivo di cui all'art. 37 del CCRL del 15.05.01.

14. Nel caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa stabiliti dalla legge finanziaria, l'applicazione del presente contratto è sospesa, per la parte di spesa eccedente. In tal caso le parti, entro 30 giorni, si incontrano per definire le modalità della modifica contabile al fine di ripristinare la compatibilità finanziaria.

#### DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA

Le parti auspicano e si impegnano, relativamente al biennio 2006/2007, a non effettuare progressioni professionali all'interno delle categorie o aree, in particolare con la modalità di cui al presente accordo.

FEDRO

SAF

SILDIR/CONFSAI

SADIRS/UGL

UIL

CISL

CGH

CORAN

## DICHIARAZIONI A VERBALE DI PARTE SINDACALE

Il Sadirs accetta e sottoscrive il presente accordo ad eccezione della parte presente al punto 1 a partire da "intendendosi in tal modo conclusa ed esaurita ogni pendenza e/o "coda contrattuale" riferite ad ogni possibile istituto di cui ai CCRL 15 maggio 2001 e 28 dicembre 2002".



Le Organizzazioni sindacali Cisl-Fps, Cigl-Fp, Sadirs-Ugl, Sildir-Confsal, Fedro si impegnano a rivedere nel prossimo contratto collettivo di lavoro la posizione giuridica e la retribuzione economica del personale inquadrato nelle categorie ed aree apicali nonché le retribuzioni tabellari, al fine di riequilibrare gli incrementi economici.

